CAMERA DEI DEPUTATI N. 4881

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

GIRARDIN, STORCHI, GUARIENTO, DE MARZI FERNANDO, MIOTTI CARLI AMALIA, BETTIOL

Presentata il 15 febbraio 1968

Modifiche della legge 4 febbraio 1958, n. 158, contenente norme relative all'espropriazione di terreni e all'attuazione di opere nella zona industriale e nel porto fluviale di Padova

ONOREVOLI COLLEGHI ! — Con la legge 4 febbraio 1958, n. 158, contenente norme relative alla espropriazione di terreni e all'attuazione di opere nella zona industriale e nel porto fluviale di Padova, il competente Consorzio ha provveduto ad espropriare gran parte delle aree del comprensorio assegnato nonché ad attrezzarle per la successiva alienazione delle stesse a ditte industriali richiedenti per la realizzazione di stabilimenti industriali tecnicamente organizzati e costruzioni annesse.

L'articolo 1 e l'articolo 6 della legge consentono l'espropriazione delle aree e la loro assegnazione soltanto a « singole aziende per l'impianto di stabilimenti industriali tecnicamente organizzati ed opere annesse ». Secondo la giurisprudenza del Consiglio di Stato dalla nozione di stabilimenti industriali tecnicamente organizzati sono esclusi i piccoli laboratori artigianali nonché i magazzini commerciali, ove non si realizza una lavorazione e trasformazione della materia. Nel caso della zona industriale di Padova, ciò rappresenta indiscutibilmente una lacuna della legge. Infatti non è pensabile che nella organizzazione dei servizi portuali debbano essere esclusi magazzini per il deposito temporaneo di merci varie che provengono per natante a Padova.

Vi è da tener in debito conto la circostanza che con la legge 2 febbraio 1963, n. 93, è previsto il collegamento della zona industriale di Padova con Venezia mediante la realizzazione di una moderna idrovia per natanti da 1.350 tonnellate.

Orbene tale legge rinvia a quella per il canale navigabile Milano-Cremona-Po del 10 ottobre 1962, n. 1549, la quale prevede la possibilità di effettuare le espropriazioni per assegnazione di aree ad aziende industriali e commerciali.

Con la presente proposta si mira appunto a conferire all'apposito Consorzio la possibilità di effettuare le espropriazioni e asegnazioni di aree del comprensorio della zona industriale di Padova anche per l'impianto di stabilimenti commerciali.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

L'articolo 1 della legge 4 febbraio 1958, n. 158, è sostituito dal seguente:

« Sono dichiarate di pubblica utilità e sono considerate indifferibili ed urgenti, ad ogni effetto di legge, tutte le opere occorrenti per l'impianto, l'esercizio e l'attrezzatura dei servizi della zona industriale e del porto fluviale di Padova, delimitati come da annessa planimetria che, vistata dal Ministro per i lavori pubblici, verrà depositata nell'Archivio di Stato, nonché le opere per l'impianto e la sistemazione nella zona stessa di stabilimenti industriali e commerciali tecnicamente organizzati e costruzioni annesse ».

ART. 2.

L'articolo 6 della legge 4 febbraio 1958, n. 158, è sostituito dal seguente:

« Il Consorzio per la zona industriale e per il porto fluviale di Padova provvede, in conformità ai piani particolareggiati, alla assegnazione delle aree provenienti dalle suddette espropriazioni a singole aziende per l'impianto di stabilimenti industriali e commerciali tecnicamente organizzati ed opere annesse, fissando un sovrapprezzo sul valore d'esproprio nella misura che sarà stabilita dal Consiglio direttivo dell'Ente con deliberazione da approvarsi dal Prefetto ».